

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Ricorso del 6 maggio 1981 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla signora Teresita Porta coniugata Pace**

(Causa 109/81)

Il 6 maggio 1981 la signora Teresita Porta coniugata Pace residente a Ispra (Varese), assistita e difesa dagli avvocati Angelo Volpi e Giuseppe Celona del foro di Milano, entrambi patrocinanti alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato Georges Margue, 20, rue Philippe II, Luxembourg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude:

- che la Commissione sia condannata a corrispondere alla ricorrente un trattamento economico e normativo pari a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente in Italia per gli insegnamenti privati;
- che la Commissione sia condannata a riconoscere alla ricorrente, all'atto della cassazione del rapporto il trattamento di quiescenza previsto per il personale in servizio come dipendente della Comunità;
- che le spese del giudizio siano poste interamente a carico della Commissione.

### *Motivi e principali argomenti adottati*

La ricorrente svolge dall'anno scolastico 1964 a tutt'oggi, corsi (da 15 a 17 ore settimanali di insegnamento) di cultura generale e lingua italiana presso la scuola tecnica e professionale del Centro di ricerche di Ispra, dapprima senza stipulazione di alcun contratto e a partire dal 1969 sulla base di testi contrattuali dei quali l'ultimo in data contiene le due clausole seguenti:

- «Le présent contrat de "Prestazioni d'opera" sera régi par la loi italienne»
- «Les parties contractantes déclarent, en application des articles 42 du traité CECA, 181 du traité CEE et 153 du traité CEEA, que la Cour de justice de Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur tous litiges relatifs à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat».

Nel diritto italiano non si dubita che l'insegnamento presso scuole private di qualsiasi tipo ponga in essere *un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato*.

Consegue alla natura di rapporto subordinato a tempo indeterminato delle prestazioni di insegnamento, il diritto dell'insegnante al trattamento integrale di cui fruiscono gli insegnanti privati, mentre il trattamento riservato alla ricorrente prevede la sola corresponsione di una paga oraria, per cui in caso di assenza anche se motivata da malattia o altro giustificato motivo, nessun compenso viene percepito.